



S

79144-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.02.2013 relativo alla società **ALA S.p.A.** per la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e la relativa istanza del 21.10.2013, per il periodo dall' 01.01.2013 al 30.04.2013, il cui decreto è in corso di emissione;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.06.2013 relativo alla società **ALA S.p.A.** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **ALA S.p.A.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

M
MS

B
Bref



79144-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.06.2013, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative, della società **ALA S.p.A.**, dipendenti presso le sedi di:

- Arezzo (AR): n. 3 lavoratori;
- Roma: n. 4 lavoratori di cui n. 1 sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013 e n. 1 sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 05.09.2013.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013



AR
MF
met



79144-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 62.710,45 (sessantaduemilasettecentodieci/45).

Codice fiscale: 01227830518

Matricola INPS: 0502655517

Pagamento diretto: SI



F. C...



79144-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 62.710,45 (sessantaduemilasettecentodieci/45), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



SA
\$ mef



79144-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 11 FEB. 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALA S.p.A.



79144-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Formovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **05 Giugno 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di ALA S.P.A., al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art.2 del DPR 218/2000, utile all'accesso ad un ultimo periodo di Cig in deroga **ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per la ALA S.P.A. Lorenza Gori assistita da Leonardo Traino;
- per la FISASCAT CISL, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le Alessio Di Labio;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

sulla base di appositi accordi siglati in sede governativa la ALA S.P.A. (d'ora in poi Società) è stata già destinataria del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Difatti, con accordo del 13.10.2011 è stata concessa la citata misura per un massimo di n. 31 lavoratori per il periodo dal 17.10.2011 al 31.12.2011. Con accordo del 21.02.2012 è stato autorizzato, per lo stesso numero di dipendenti, il periodo di Cassa in deroga dal 01.01.2012 al 30.06.2012. Con accordo del 18.07.2012 si è provveduto a concedere un ulteriore periodo di Cassa in deroga, per un massimo di n. 30 lavoratori per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012. Tale ultimo accordo esteso nel numero e nella percentuale di cassa richiesta per il deposito di Pesaro dal successivo verbale di accordo del 06.11.2012. In virtù del verbale di accordo sottoscritto in data 19.02.2013 è stato richiesto un ulteriore periodo di cassa in deroga dal 01.01.2013 al 30.04.2013 a favore di un numero massimo di 31 dipendenti.

persistendo le condizioni alla base delle precedenti richieste di cassa, la Società con nota del 29 Aprile 2013 (Prot. n. 32/0009886/MA003.A001 del 02.05.2013) ha richiesto un incontro in sede ministeriale per l'esperimento della fase di esame congiunto prevista dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 218/2000 utile ai fini della concessione di un ultimo periodo dello strumento in epigrafe;

- questo Ministero, pertanto, con nota del 31.05.2013 (Prot. n.32/0012230/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato il percorso che è stato possibile intraprendere, anche grazie all'ausilio dello strumento della cassa in deroga, al fine di superare l'emergente crisi

produttiva e finanziaria. Il percorso è stato articolato in particolare su una gestione delle eccedenze occupazionali a minor impatto sociale possibile, difatti sono stati risolti vari rapporti di lavoro sulla base della volontaria adesione al licenziamento e all'esodo incentivato. Buona parte del personale così fuoriuscito si è poi ricollocato presso terzi anche grazie ai processi di formazione e riqualificazione che la Società ha, sotto l'egida della cassa in deroga, posto in essere. Le attività produttive sono state concentrate sui siti a maggiore marginalità ed in virtù di tale politica aziendale il sito di Pesaro è stato dismesso ed il personale gestito con gli strumenti già citati, entro il 30 aprile u.s.. Nell'intento dunque di portare a termine il definito programma di risanamento, la Società ritiene necessario ricorrere ad un ultimo periodo di cassa in deroga per il personale residuo che, congiuntamente ad altri strumenti come la formazione /riqualificazione, la mobilità incentivata, la riduzione dell'orario di lavoro tramite il ricorso la Part Time, o il passaggio a mansioni diverse, laddove possibile ed in base alle esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali sempre su base volontaria, possa risolvere o superare almeno in parte gli effetti del lungo periodo di crisi alla base delle precedenti e dell'attuale richiesta di ammortizzatori sociali in deroga;

- in esito al presente incontro, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ad un ultimo periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** - *ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.05.2013 e sino al 30.09.2013*, con riguardo ad un numero massimo di **22** lavoratori come di seguito specificato:

REGIONE TOSCANA : sede di Arezzo totale n. 11 lavoratori di cui:
 dal 01.05.2013 al 31.05.2013 verranno collocati in Cig in deroga **n. 3 lavoratori** a zero ore:
 dal 01.06.2013 al 30.09.2013 verranno collocati in Cig in deroga **n. 11 lavoratori** con riduzione oraria media del 46% dell'orario di lavoro che nell'arco temporale di riferimento della Cassa, potrà prevedere punte di utilizzo massimo del 100%, pur rimanendo invariato l'utilizzo medio di cui sopra.

REGIONE LAZIO: sede di Roma totale n. 11 lavoratori di cui:
 dal 01.05.2013 al 31.05.2013 verranno collocati in Cig in deroga **n. 4 lavoratori** a zero ore:

dal 01.06.2013 al 30.09.2013 verranno collocati in Cig in deroga n. 11 lavoratori con riduzione oraria media del 65% dell'orario di lavoro che nell'arco temporale di riferimento della Cassa, potrà prevedere punte di utilizzo massimo del 100%, pur rimanendo invariato l'utilizzo medio di cui sopra.

- Tenuto conto dell'organico complessivo aziendale e del numero massimo di lavoratori che saranno collocati in Cig, le Parti convengono che non saranno interessati dal citato trattamento n. 6 unità lavorative con mansioni infungibili di capi deposito, addetti carichi e addetti alla merce in entrata.
- La Società chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale.
- In merito a quest'ultimo punto la Società si dichiara disponibile, nelle more dell'erogazione di Cassa da parte dell'Inps a continuare a far fronte, su istanza di parte, e previa verifica dei residui, anticipando le quote di TFR maturato dai singoli lavoratori.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede territoriale su richiesta di una delle stesse, per monitorare l'andamento della Cig e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lazio e Marche ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 05.06.2013

Letto, confermato e sottoscritto.

ALA S.P.A.

Le OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ELENCO LAVORATORI
(da allegare al modello di istanza)

DENOMINAZIONE AZIENDA :		A.L.A. S.p.A												
PERIODO :		01/05/2013 - 30/09/2013												
ELENCO LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E/O MOBILITA' IN DEROGA														
N	(1) Unità aziendale	(2) Cognome	(3) Nome	(4) Luogo di nascita	(5) Data di nascita	(6) Codice fiscale	(7) Città domicilio	(8) Indirizzo CAP	(9) Recapito telefonico	(10) Tipologia contratto	(11) % Part-time	(12) % Riduzione oraria	(13) Note	(14) Precedenti periodi di fruizione CIG in deroga
1	Aranzo	Gudi	Ninno	Pleva Ssato Stefano	30/07/84	GDUNRE4430682N	Sampaloro	52037	33925053	T indeterminato		100,00%		In cid dal 17/10/2011
2	Aranzo	Armando	Massimo	Recupio Calabria	02/01/82	RMAM562406H24Z	Aranzo	52100	5300810931	T indeterminato		100,00%		In cid dal 17/10/2011
3	Aranzo	Froselli	Giuliano	Città di Carilelo	21/11/69	RLCL1N091710745Z	Sampaloro	52037	3391841353	T indeterminato		100,00%		In cid dal 17/10/2011
4	Botta	Finazza	Sergio	Perrella Ssilo	17/08/55	FLSSR555M175613T	Roma	00132	3333591174	T indeterminato		100,00%		In cid dal 17/10/2011
5	Botta	Finazza	Antonio	Castello Romano	12/03/58	GRFGR58R172092N	Palestrina	00056	3336587202	T indeterminato		100,00%		In cid dal 17/10/2011
6	Roma	Fravale	Antonio	Castellana Grotte	01/05/56	DLSSAN35054R501P	Palestrina	00056	333727257	T indeterminato		100,00%	30/09/13	In cid dal 17/10/2011
7	Roma	Del Giudice	Stefano	Roma	05/09/75	DLSSAN35054R501P	Roma	00105	320409111	T indeterminato		100,00%	05/09/13	In cid dal 17/10/2011
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

LEGENDA:
 (1) CITTA' IN CUI HA SEDE LA SINGOLA UNITA' AZIENDALE
 (2) e (9) DATI DEL LAVORATORE
 (10) SPECIFICARE LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (T. INDETERMINATO, T. DETERMINATO, APPRENDISTATO, etc.)
 (11) SE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, INDICARE LA PERCENTUALE DI PART TIME
 (12) SOLO CIG: INDICARE LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE ORARIA APPLICATA
 (13) SOLO CIG: EVENTUALI NOTE (ES: DATA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ALTRE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO, etc.)
 (14) SOLO CIG: INDICARE EVENTUALI PERIODI DI CIG IN DEROGA (governativa o/o regionale) PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI

79144-